**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE C(2020) 1863**

**TEMPORARY FRAMEWORK PER GLI AIUTI ALLE IMPRESE NEL CONTESTO DELL’EPIDEMIA COVID-19**

In occasione dell’Eurogruppo del 16 marzo 2020, la Commissaria Vestager ha annunciato un piano straordinario di iniziative volte ad assicurare la massima flessibilità nell’applicazione e approvazione di misure di aiuti di Stato nel contesto della crisi in corso.

In attuazione del piano, il 19 marzo 2020 la Commissione ha adottato una Comunicazione che detta una disciplina temporanea di carattere orizzontale sugli aiuti di Stato (“Temporary framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak” C(2020) 1863 final).

In premessa, la Commissione constata che “*L’epidemia COVID-19 è un’emergenza sanitaria per la salute pubblica dei cittadini e delle società, con infezioni in tutti gli Stati membri dell’Unione. Rappresenta anche uno shock importante all’economia globale e dell’Unione e una risposta economica coordinata degli Stati membri delle Istituzioni Ue è cruciale per mitigare queste ripercussioni negative sull’economia Ue*”.

Nel Temporary framework (di seguito, TF) la Commissione individua cinque categorie di aiuti di Stato che ritiene giustificate, per un periodo limitato, per porre rimedio alle difficoltà derivanti dalla crisi e sancisce che esse possono essere considerate compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea.

Le misure adottate in base al TF devono essere notificate dalle autorità nazionali alla Commissione, dimostrando che esse sono necessarie per porre rimedio a un grave turbamento dell’economia nazionale.

In base alla nuova disciplina, applicabile fino al 31 dicembre 2020 (salvo proroghe), possono essere considerati compatibili con il diritto comunitario:

1. **aiuti sotto forma di contributi diretti, sgravi fiscali o anticipi rimborsabili fino a 800.000 euro per impresa beneficiaria**

Questa tipologia di aiuto è considerata compatibile se l’aiuto non supera la soglia stabilita per singolo beneficiario, al lordo di imposte e altri oneri. La previsione riguarda soltanto regimi di aiuto e non aiuti individuali e possono beneficiarne solo imprese che non si trovavano in difficoltà prima del 31 dicembre 2019 (ma che hanno iniziato ad esserlo a causa delle crisi in corso). Sono esclusi aiuti all’esportazione e quelli che favoriscono i prodotti nazionali rispetto ai prodotti importati. L’aiuto può essere concesso fino al 31 dicembre 2020.

L’importo dell’aiuto è 120.000 per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacultura e 100.000 per le imprese del settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

1. **aiuti in forma di garanzie sui prestiti**

Questa tipologia di aiuti ha l’obiettivo di concedere alle imprese in carenza di liquidità garanzie pubbliche sui prestiti per un periodo e un importo limitato. All’interno del TF sono stabilite le condizioni di compatibilità per ulteriori aiuti sotto forma di garanzia rispetto a quelli già concessi sulla base di un metodo di calcolo approvato dalla Commissione europea. Per le PMI gli Stati membri possono concedere una riduzione fino al 50% del premio annuale per le nuove garanzie concesse in linea con le soglie di sicurezza definite nella Comunicazione. Per le grandi imprese, la riduzione è fino al 15%. Le stesse riduzioni possono essere concesse anche se l’importo dell’aiuto è calcolato sulla base di un metodo di calcolo già approvato dalla Commissione.

L’importo massimo del prestito oggetto di garanzia non può superare:

* l’importo del doppio del monte salari del beneficiario nel 2019 o l’ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese costituite dopo, il massimale non dovrà sperare la stima del monte salari annuale previsto nei primi due anni di attività, oppure
* il 25% del fatturato totale, o
* in casi debitamente giustificati, l’importo del prestito può essere aumentato per coprire il fabbisogno di liquidità per i successivi 18 mesi per le PMI o per i successivi 12 mesi nel caso di grandi imprese.

La garanzia è limitata ad un massimo di 6 anni e non supera il 90% del prestito, il 35% nel caso in cui le perdite siano prima attribuite allo Stato e poi all’ente creditizio (ma questo secondo caso non riguarda il Fondo di Garanzia per le PMI), e può essere concessa entro il 31 dicembre 2020. Per le imprese in difficoltà valgono le stesse indicazioni della categoria di aiuto descritta al punto 1.

1. **aiuti sotto forma di tasso di interesse agevolato**

Per quanto riguarda questa tipologia di aiuti, la Commissione stabilisce che, ai sensi del TF, possono essere concessi prestiti a un tasso di interesse almeno pari al tasso base (IBOR di 1 anno, o equivalente, pubblicato dalla Commissione) applicabile al 1° gennaio 2020 più i margini di credito corrispondenti al profilo di rischio del beneficiario stabiliti all’interno della Comunicazione, ulteriormente ridotto del 50% per le PMI e del 15% per le grandi imprese. Il minimo di tutti i tassi di interesse dovrebbe essere di almeno 10 punti base all'anno. L'elemento di aiuto consiste nella riduzione del 50% per le PMI e del 15% per le grandi imprese dei margini di credito corrispondenti al profilo di rischio del beneficiario e della differenza tra l'aliquota di base e il tasso base applicabile al momento della concessione del prestito. I tassi di interesse ridotti possono essere applicati per i primi due anni del contratto di prestito e i margini di credito corrispondenti al profilo di rischio del beneficiario devono applicarsi per la durata del contratto di prestito dopo il primo biennio. I contratti di prestito devono essere conclusi entro il 31 dicembre 2020 e le modalità di calcolo dell’importo del prestito sono le stesse stabilite per le garanzie. Il prestito può riguardare sia esigenze di investimento che di capitale circolante. Anche in questo caso possono essere beneficiarie solo le imprese che non si trovavano in difficoltà prima del 31 dicembre 2019.

La Commissione specifica che questa tipologia di aiuto non può essere cumulata con gli aiuti alle garanzie.

1. **aiuti sotto forma di garanzie e prestiti erogati attraverso istituti di credito o altri intermediari finanziari**

Di regola, per la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, aiuti concessi alle imprese attraverso istituti di credito o altri istituti finanziari rappresentano, un aiuto indiretto a quest’ultimi. La Commissione ritiene, tuttavia, che tali aiuti non debbano essere qualificati come sostegno finanziario pubblico straordinario ai sensi della normativa bancaria vigente (art. 2(1) N. 28 BRRD e art. 3(1) N. 29 SRM-R) e non dovrebbero essere valutati in base alle norme sugli aiuti di Stato applicabili al settore bancario. La stessa Commissione ha ritenuto opportuno chiarire le modalità con cui queste tipologie di aiuto possono essere concesse limitando le indebite distorsioni della concorrenza e garantire che i vantaggi siano effettivamente trasferiti alle imprese e che gli enti creditizi sostengano una parte dei rischi. Se le perdite sono sostenute proporzionalmente e alle stesse condizioni dell’ente creditizio o da altro intermediario finanziario e dallo Stato, la garanzia pubblica non può coprire più del 90% dell’obbligo finanziario. In alternativa, laddove le perdite siano dapprima attribuite al garante (ossia lo Stato) e solo successivamente all'ente creditizio o altro intermediario finanziario, la garanzia pubblica non può coprire più del 35% dell'obbligazione finanziaria. Quando l'entità del prestito o dell'obbligazione finanziaria diminuisce nel tempo, ad esempio perché il prestito inizia a essere rimborsato, l'importo garantito deve diminuire proporzionalmente.

1. **Aiuti sotto forma di assicurazione del credito all’esportazione a breve termine**

Secondo le consuete regole sugli aiuti di Stato, i rischi negoziabili non possono essere coperti dall’assicurazione del credito all’esportazione con il sostegno dello Stato. In considerazione dell’attuale situazione, tuttavia, la Commissione ritiene che si possa verificare la mancanza di copertura per i rischi non negoziabili e concede la possibilità, previa dimostrazione della mancanza di mercato, di un sostegno statale.

Tutte le misure citate possono essere cumulate anche con aiuti concessi in regime *de minimis* (Reg. UE 1407/2013).

\*\*\*\*

Per inquadrare in modo sistematico le misure temporanee nella disciplina complessiva degli aiuti di Stato, si ricorda che le misure appena esposte si aggiungono ad altri interventi a sostegno delle imprese che le autorità nazionali possono già adottare, per affrontare la crisi, in modo compatibile con il diritto comunitario, ossia:

* misure di carattere generale che non costituiscono aiuti di Stato (ad esempio, sospensione dei versamenti fiscali e contributivi rivolte a tutte le imprese, sostegno ai consumatori e famiglie);
* misure di aiuto in regime *de minimis* (Reg. UE 1407/2013), misure di aiuto in esenzione da notifica (Reg. UE 651/2014), misure per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2014/C 249/01) o altri aiuti concessi sulla base della normativa esistente;
* misure agevolative destinate a compensare i danni arrecati dall’evento eccezionale.